

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 308, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISVAP

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private, ed in particolare l'articolo 308, comma 3, che stabilisce che l'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO**Art. 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "attività assicurativa": l'attività di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
 - b) "attività riassicurativa": l'attività di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) "elenco annesso al Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - e) "impresa di partecipazione assicurativa capogruppo": la società di cui all'articolo 1, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come identificata in base alle norme di cui al Titolo VII, Capo IV del citato decreto e alle relative disposizioni di attuazione;

- f) "Registro": Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- g) "Ruolo": Ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; fino alla sua istituzione, il Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
- h) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- g) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le ipotesi di utilizzo riservato delle parole e delle locuzioni, ai sensi dell'articolo 308, commi 1 e 2, del decreto;
 - b) le ipotesi di utilizzo legittimo in deroga, ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto.

Art. 3
(Utilizzo riservato della denominazione)

1. L'uso delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 1, del decreto è riservato alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
2. L'uso delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 2, del decreto è riservato agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nel Registro, in coerenza con l'attività corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione residenti in altri Stati membri inclusi nell'elenco annesso al Registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel Ruolo.

Art. 4
(Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi)

1. In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, l'uso delle parole o delle locuzioni riservate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è consentito anche alle imprese di partecipazione assicurativa capogruppo a condizione che le parole o locuzioni riservate siano accompagnate da altre espressioni descrittive dell'oggetto sociale e che non si generi alcun dubbio in merito alle attività svolte.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, può essere utilizzato dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, a condizione che dalla documentazione informativa da

consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attività di intermediazione.

Art. 5

(Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto)

1. I soggetti che non svolgono attività assicurativa, riassicurativa, attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ovvero attività di perito di assicurazione sono legittimati ad utilizzare, nella denominazione sociale e nelle altre comunicazioni al pubblico, le parole "assicurazione", "assicurativa" o similari, a condizione che le stesse siano accompagnate da espressioni idonee ad escludere ogni possibilità di equivoco o di ingannevolezza circa la natura delle attività esercitate, quali l'esplicito riferimento ad attività imprenditoriali o commerciali diverse dall'attività assicurativa, riassicurativa, di intermediazione assicurativa o di perito assicurativo.
2. Ai fini del comma 1, non sono comunque idonee ad escludere la potenziale ingannevolezza le locuzioni aggiuntive che:
 - a) richiamino attività o fasi di attività ricomprese nella definizione di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del decreto, quali ad esempio "consulenza" o "assistenza" e similari;
 - b) richiamino attività o fasi di attività ricomprese nella definizione dell'attività di "perito di assicurazione" di cui all'articolo 156 del decreto, quali "stime" e similari;
 - c) siano talmente generiche da poter potenzialmente ricomprendere le fasi di attività di cui alle lettere a) e b), quali ad esempio "pratiche", "affari", "servizi" e similari.

Si ritiene che la formulazione dell'art. 5, comma 1, individui adeguatamente gli "elementi di fatto", richiamati dall'art. 308, comma 3, del Codice, che consentono un uso legittimo delle espressioni riservate?

Quali altre parole o locuzioni si ritiene debbano essere prese in considerazione in quanto non sufficienti ad escludere la possibilità di equivoco o di ingannevolezza sulla natura dell'attività esercitata?

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzano parole o locuzioni riservate ai sensi dell'articolo 308 del decreto e del presente Regolamento sono tenuti ad adeguarsi entro novanta giorni da tale data, eliminando o integrando la denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)